



Legge Regionale n.5 del 14/4/2009

Sede Legale: Viale Strasburgo n.233 – 90146 Palermo

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Servizio di manutenzione ordinaria e preventiva delle camere bianche e delle cappe biologiche presenti all'interno dei laboratori classificati c/o le UU.OO. di Farmacia, di Ematologia I, di Ematologia II e SIMT (Banca Occhi) del P.O. "V. Cervello".

METODO SCELTA DEL CONTRAENTE	PROCEDURA NEGOZIATA (art.125 C. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 12/2011)
CRITERIO AGGIUDICAZIONE	DI CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO (art. 82 del D.Lgs. n.163/2006)

UNITA' OPERATIVA RESPONSABILE	U.O.C. SERVIZIO TECNICO
RESPONSABILE U.O.C.	Ing. Calogero Ciancimino
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	p.i. Bartolo Antonio Maniscalco

Sommario

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO.....	4
Art. 1. (Definizioni).....	4
Art. 2. (Normativa di riferimento)	4
Art. 3 (Oggetto dell'appalto)	4
Art. 4 (Importo presunto dell'appalto).....	5
Art. 5 (Durata dell'appalto).....	6
Art. 6 – (Modalità di stipulazione del contratto).....	6
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE	7
Art. 7 (Contratto e spese di registrazione)	7
Art. 8 (Avvalimento).....	7
CAPO 3 – MODALITÀ E TERMINI PER L'ESECUZIONE.....	8
Art. 9 (caratteristiche del servizio)	8
Art. 10 (Riduzione od estensione del servizio)	9
Art. 11 (Contestazioni, e controversie).....	10
Art. 12 (Controlli e Penalità)	10
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA.....	11
Art. 13 (prezzo, fatturazione, pagamenti)	11
Art. 14 (Modalità e termini di pagamento)	11
Art. 15 (Incedibilità dei crediti).....	12
CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE	12
Art. 16 (Cauzione definitiva).....	12
Art. 17 (Periodo di validità della cauazione definitiva)	12
Art. 18 (Modalità di costituzione della cauazione definitiva).....	12
Art. 19 (Clausola espressa)	13

CAPO 6 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	13
Art. 20 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro).....	13
Art. 21 (Difficoltà operative).....	14
CAPO 8 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	14
Art. 22 (Inadempienze).....	14
Art. 23 (Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.)	14
Art. 24 (Recesso).....	15
Art. 25 (Acquisti sul libero mercato).....	16
CAPO 9 - NORME FINALI	16
Art. 26 (Impegno alla riservatezza).....	16

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. (Definizioni)

Nel testo del presente capitolato valgono le seguenti definizioni:

- a) **Azienda Ospedaliera.** Per Azienda ospedaliera si intende l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia - Cervello con sede in Viale Strasburgo, 233 Palermo.
- b) **Impresa concorrente.** Per impresa concorrente si intende una qualsiasi impresa che partecipa alla presente gara, sia in forma singola che in forma associata;
- c) **Impresa aggiudicataria.** Per impresa aggiudicataria si intende quella impresa concorrente risultata aggiudicataria dell'appalto, secondo le modalità di cui al presente capitolato.
- d) **Impresa esclusa.** Per impresa esclusa si intende quel soggetto candidato escluso dalla partecipazione alla gara, perché non in possesso dei requisiti minimi richiesti o che abbia prodotto una documentazione incompleta o non conforme, tale da comportare, a norma del presente capitolato, l'esclusione dalla gara.
- e) **Legale rappresentante.** Si definisce legale rappresentante del medesimo soggetto candidato qualsiasi persona che ha il potere di rappresentanza del soggetto candidato.
- f) **Legale rappresentante del raggruppamento di imprese.** E' il legale rappresentante dell'impresa mandataria, quale risulta dall'atto di costituzione del raggruppamento medesimo.
- g) **Fornitore :** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto.
- h) **Codice degli appalti:** è il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni recepito dalla Regione Siciliana con Legge regionale 12 luglio 2011, n. 12

Art. 2. (Normativa di riferimento)

Il presente appalto è regolato, in via graduata:

- a) Dalle clausole del presente capitolato speciale d'appalto, che costituiscono manifestazione di volontà di tutti gli accordi intervenuti con la fornitrice, relativamente alle attività e prestazioni contrattuali e alla documentazione prodotta;
- b) Dalle prescrizioni del bando di gara approvato;
- c) Dalle prescrizioni del capitolato generale d'oneri di competenza dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello"
- d) Dalla normativa comunitaria in materia, ove applicabile;
- e) Dalle norme di contabilità di Stato;
- f) Dalle norme regionali in materia;
- g) Dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti o che, comunque, abbiano carattere dispositivo;
- h) Dalle regole e prescrizioni contenute nel capitolato tecnico e nei provvedimenti in esso richiamati, nella eventualità che esista e sia allegato al presente;
- i) Dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, di cui la fornitrice dichiara di avere esatta conoscenza;

Le clausole del bando di gara e del capitolato speciale d'appalto e degli ordinativi di fornitura sono sostituite, modificate od abrogate per effetto di norme aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche dove intervengano variazioni di mercato e/o modificazioni autorizzative dei prezzi, migliorative per la fornitrice, quest'ultima rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere od a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Art. 3 (Oggetto dell'appalto)

Il presente capitolato speciale d'appalto (di seguito detto capitolato) detta le disposizioni per la partecipazione alla gara mediante procedura aperta, per :

- a) la fornitura dei consumabili e le parti di ricambio necessarie al corretto funzionamento delle camere bianche dislocate c/o l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti "Villa Sofia – Cervello";

- b) l'assistenza programmata mediante contratto di manutenzione integrata per le camere bianche e per le cappe biologiche dislocate c/o l'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti "Villa Sofia – Cervello" che prevede le seguenti attività:
- ✓ Verifica funzionalità e assistenza impianti di Trattamento aria
 - ✓ Sostituzione filtri
 - ✓ Sanificazione canalizzazione
- c) la pulizia e la sanificazione periodica mensile, dei laboratori classificati oggetto dell'appalto e precisamente:
- | | | |
|----------------------------|-------------|---|
| ✓ Reparto di Farmacia | V. Cervello | U.F.A. Farmacia |
| ✓ Reparto di Ematologia I | V. Cervello | Lab. Oncoematologia e manipolazione cellulare |
| ✓ Reparto di Ematologia II | V. Cervello | Clean Room Manipolazione Vettori |
| ✓ SIMT | V. Cervello | Clean Room banca occhi |

La ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione personale qualificato che, di concerto con i competenti uffici dell'Azienda Ospedaliera, dovrà valutare i bisogni dei laboratori con riferimento agli ausili e servizi oggetto della gara e stabilire il piano degli interventi programmati, nel rispetto della normativa vigente e delle quantità indicate nel disciplinare di Gara.

Il contratto ha lo scopo di assicurare, quindi, per il periodo di anni 2 (due), la fornitura in opera, tutti i servizi e i consumabili necessari al corretto funzionamento dei laboratori sopra citati nel totale rispetto delle singole esigenze delle varie UU.OO. in accordo con un programma interventi concordato con l'Ufficio Tecnico competente ed i responsabili dei reparti coinvolti.

Il contratto assicurerà quindi, l'espletamento di servizi di manutenzione programmata con cadenza regolare e la sostituzione sistematica dei consumabili, nelle quantità e con le frequenze imposte dalle esigenze delle strutture interessate.

Le forniture in opera dei consumabili dovranno essere assicurate esclusivamente secondo gli ordinativi emessi a cura dei Servizi dell'Azienda Ospedaliera all'uopo preposti.

Il prezzo offerto per i prodotti oggetto di eventuale convenzione CONSIP deve essere uguale o inferiore al prezzo convenzionato. Nel corso del rapporto contrattuale, in caso di attivazioni di nuove convenzioni CONSIP, se esse siano migliorative, la Ditta aggiudicataria dovrà adeguare le proprie offerte. In caso di mancato adeguamento l'Azienda si riserva il diritto di parziale o totale revoca delle aggiudicazioni.

L'assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato implica, da parte del Soggetto Aggiudicatario, la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali e di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio del Soggetto aggiudicatario circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione all'offerta economica dallo stesso formulata.

E' indispensabile quindi che venga effettuato un sopralluogo preventivamente autorizzato e concordato con il responsabile del procedimento che all'uopo avrà cura di rilasciare un "Certificato di avvenuto sopralluogo" da inserire nella domanda di partecipazione alla gara, come meglio specificato nella lettera di invito.

L'esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Le maestranze impiegate devono pertanto essere sempre in grado di svolgere il servizio a regola d'arte e nei tempi normali che esso richiede.

Le indicazioni e prescrizioni generali degli interventi di ordinaria manutenzione, gestione e conduzione da svolgere nelle camere bianche e nelle cappe biologiche oggetto del presente capitolato sono dettagliatamente indicate nel **disciplinare tecnico prestazionale** allegato al presente che ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 4 (Importo presunto dell'appalto)

L'importo complessivo del servizio è stato desunto sulla base della spesa storica sostenuta da questa azienda nei precedenti periodi ed in particolare è stato così determinato:

Costo netto complessivo del servizio dei precedenti 28 mesi pari ad € 86.400,00 IVA esclusa.

Numero di camere bianche servite così suddivise nei vari periodi:

- N°2 camere bianche nei primi 16 mesi;
- N°3 camere bianche per gli ulteriori 6 mesi;
- N°4 camere bianche per gli altri 6 mesi dal 22° al 28°;

Pertanto la spesa storica media mensile per camera bianche è risultata pari a:

€ 86.400 / 74 = 1.160 € circa

Si è quindi calcolato l'ipotetico costo che si sarebbe dovuto sostenere per la durata di mesi 24 per n° 4 camere bianche ottenendo:

$1.160,00 * 24 * 4 = 111.360,00 €$

Pertanto nell'ottica di contenere i costi delle pubbliche amministrazioni si è assunto, arrotondando, per l'appalto biennale del presente servizio, l'importo complessivo da porre a base d'asta € **110.000,00** Iva esclusa, oltre € **2.500,00** Iva esclusa, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Art. 5 (Durata dell'appalto)

L'appalto avrà la durata di anni 2 (due) decorrenti dalla data di effettivo inizio delle forniture e dei servizi.

Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell'Azienda Ospedaliera. L'Azienda Ospedaliera ha facoltà di prorogare, e la ditta aggiudicataria ha l'obbligo di proseguire, nel contratto per ulteriori mesi 6 (sei), alle medesime condizioni contrattuali.

È escluso ogni tacito rinnovo.

Art. 6 – (Modalità di stipulazione del contratto)

Il contratto per il "Servizio di manutenzione ordinaria e preventiva delle camere bianche e delle cappe biologiche" è stipulato interamente "a canone".

I lavori saranno affidati "a cottimo" a seguito di esperimento di procedura negoziata, in conformità a quanto previsto all'art. 125 commi 9, 10 lett. c) e comma 11 lettera D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..

La gara sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, espresso sotto forma di massimo ribasso percentuale unico ed uniforme, da applicare sull'importo dei lavori posto a base d'asta ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett.b, del D.Lgs. n.163/2006 pari ad Euro 110.000,00 oneri fiscali esclusi.

Il disciplinare tecnico prestazionale allegato al presente è parte integrante e sostanziale del presente Capitolato. L'esecuzione del servizio deve essere sempre e comunque effettuata a regola d'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Trova sempre applicazione l'art. 1374 – Integrazione del contratto - del codice civile.

Il ribasso percentuale unico ed uniforme dovrà essere espresso in cifre e in lettere percentuali di ribasso con quattro (4) cifre decimali.

In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettere sarà considerata valida quella espressa in lettere. In sede di aggiudicazione è prevista l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia secondo quanto previsto dal comma 8. art.124 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..

Si procederà all'aggiudicazione qualora sia pervenuta anche una sola offerta valida.

E' altresì disposto che l'aggiudicazione non avverrà se nessuna offerta risulti conveniente od idonea in relazione all'oggetto dei contratti da stipulare, così come previsto al punto 3. Art. 81 D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..

Qualora vi sia parità di offerte tra due o più concorrenti, si procederà in sede di gara, alla richiesta di migliororia del ribasso percentuale unico ed uniforme proposto.

Nel caso in cui tale esperimento non sortisse effetti, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

Condizione essenziale per la formulazione dell'offerta è il possesso di tutti i requisiti tecnici previsti nel presente capitolato completo dei suoi allegati.

Il mancato possesso dei requisiti di capitolato è causa di esclusione.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7 (Contratto e spese di registrazione)

Il contratto è stipulato, con le modalità e i termini di cui all'art. 11 del Codice degli Appalti.

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla Amministrazione per legge.

Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Art. 8 (Avvalimento)

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'articolo 49 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. – può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici e/o economici, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine ed in conformità all'articolo 49, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., il concorrente dovrà produrre:

- a) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere e dell'impresa ausiliaria;
- b) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- c) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'Azienda Ospedaliera a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., né si trova in una delle situazioni di cui al medesimo articolo 34, comma 2, con una delle altre imprese che partecipano alla presente gara;
- e) copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto ovvero, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'articolo 49, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (obblighi previsti dalla normativa antimafia).

La predetta documentazione dovrà essere allegata insieme alla documentazione di gara. L'Azienda Ospedaliera e, per essa, la Commissione di gara, si riserva la facoltà, ai sensi dell'articolo 46 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, si procederà all'esclusione del concorrente e all'escussione della cauzione provvisoria oltre agli ulteriori adempimenti di cui all'art. 49, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto.

Si precisa, inoltre, che, in caso di ricorso all'avvalimento:

- non è ammesso, ai sensi dell'art. 49, comma 8 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;

- non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 49, comma 8, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., la partecipazione contemporanea dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena l'esclusione di entrambe le imprese;

- è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito, ai sensi dell'art. 49, comma 6, D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..

Al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, non è ammessa l'utilizzazione dei requisiti tecnici e/o economici mediante avvalimento tra due o più imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, pena l'esclusione dalla gara.

CAPO 3 – MODALITÀ E TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 9 (caratteristiche del servizio)

Il presente capitolato disciplina l'appalto, oltre che per la fornitura degli ausili sopra indicati, anche il servizio di:

- ✚ Installazione e verifica degli stessi;
- ✚ manutenzione programmata di tutti gli impianti;
- ✚ verifica delle conformità elettriche;
- ✚ sostituzione di eventuali parti usurate;
- ✚ funzionalità degli impianti di distribuzione acqua microfiltrata mediante la fornitura e messa in opera di specifici filtri.

La ditta che risulterà aggiudicataria si impegna a porre in essere modalità organizzative che garantiscano un elevato standard di qualità del servizio.

Di seguito si indicano le caratteristiche minime e le proposte progettuali del servizio, da intendersi quali altrettanti obblighi che la Ditta aggiudicataria assume.

Presenza in carico del servizio:

La Ditta aggiudicataria garantisce la presenza in carico del servizio nel termine massimo di trenta giorni dalla data di stipula del contratto, ovvero in quello inferiore dichiarato in sede di gara.

E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, all'avvio dell'esecuzione del servizio, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 153 comma 1 secondo periodo e comma 4 D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 9; il direttore dell'esecuzione del servizio provvede in via d'urgenza su autorizzazione del R.P. e indica espressamente sul verbale le attività da avviare immediatamente.

Attivazione fornitura e servizio.

La ditta aggiudicataria dovrà eseguire il servizio a propria cura, rischio e spese. La fornitura dei servizi di manutenzione, sanificazione ed eventuale sostituzione di consumabili c/o le singole UU.OO dovrà avere cadenza di norma mensile con conseguente rilascio di apposita documentazione comprovante la descrizione analitica delle attività svolte, documentate da relativi certificati e test report

Frequenze di consegna inferiori/superiori, dovranno essere specificatamente autorizzate.

Tutti gli interventi di manutenzione o assistenza straordinaria non preventivamente concordati dovranno essere autorizzati con relativo documento analitico indicante tutte le attività da svolgere ed eventualmente tutte le parti di ricambio da sostituire.

La fornitura in opera di prodotti non inseriti nel presente disciplinare dovrà essere preventivamente autorizzata per iscritto dalla Stazione appaltante competente modulo debitamente compilato.

La ditta aggiudicataria dovrà effettuare il servizio di manutenzione straordinaria c/o le UU.OO. indicate all'art.3 lett.c) entro 6 ore dal ricevimento della richiesta scritta.

Dovrà inoltre garantire il servizio di assistenza anche nei giorni festivi e prefestivi, entro 12 ore dalla richiesta che potrà essere inoltrata anche per via telefonica da parte del personale preposto dell'Azienda.

Per le attività di manutenzione eventualmente eseguite in orario differente dall'orario normale (prefestivo, festivo, notturno ecc.) la Stazione appaltante non riconoscerà alcun valore aggiuntivo. L'Appaltatore dovrà inoltre garantire la reperibilità telefonica, 24 ore su 24, festivi compresi, di un responsabile tecnico formato e

specializzato per la gestione ed il coordinamento delle operatività sugli impianti affidati in manutenzione che ha l'obbligo di intervenire entro 12 ore dalla richiesta.

La ditta aggiudicataria dovrà comunque provvedere al servizio di manutenzione ordinario e straordinario richiesto, nelle modalità prescritte dal presente capitolato, indipendentemente da fattori che dovessero intervenire in termini di viabilità e scioperi dei trasporti e/o del personale dipendente. Sarà cura della ditta aggiudicataria ricercare preventivamente alternative che consentano di effettuare in ogni caso la fornitura ed il servizio.

Prima di ogni attività di manutenzione e/o assistenza la ditta aggiudicataria dovrà avvisare telefonicamente l'utente. In caso di mancata effettuazione del servizio di assistenza, sanificazione o manutenzione per impedimenti indipendenti dalla volontà della ditta aggiudicataria, essa dovrà fornire dettagliata documentazione delle motivazioni ostative, comunicando tempestivamente agli uffici preposti giusto avviso al fine di concordare una nuova data di realizzazione del servizio.

Ove non sortissero effetto alcuno i suddetti tentativi, insiste l'obbligo per la società affidataria del contratto di notificare la superiore condizione alla competente Azienda Ospedaliera.

La ditta aggiudicataria si impegna a fornire prodotti e servizi corrispondenti alle prescrizioni di capitolato e privi di difetti e/o vizi.

A tal fine, predispone un adeguato servizio di informazione per gestire, anche, eventuali non conformità segnalate dalle UU.OO. interessate, provvedendo altresì al ripristino ed all'adeguamento di interventi non adeguati rispetto alle prescrizioni di capitolato o alle dichiarazioni rilasciate in sede di gara o a quanto autorizzato dall'Azienda.

Le consegne dei consumabili e di eventuali parti di ricambio, dovranno essere accompagnate da apposita bolla descrittiva della merce, in triplice copia, firmata per ricevuta dall'utente o da chi per esso. Di queste copie, una resterà all'utente, una al fornitore e la terza sarà inviata al competente Ufficio dell'Azienda unitamente alle fatture, per i successivi adempimenti. Resta inteso che la merce è ricevuta con riserva di verifica dei vizi di fornitura.

Reports

La Ditta aggiudicataria fornirà inoltre adeguata reportistica recante i dati relativi agli interventi effettuati, che dovrà essere allegata alle fatture di pagamento.

La reportistica dovrà poter essere realizzata secondo reports personalizzati richiesti dalle UU.OO. interessate.

Consulenza.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire, con personale qualificato ed in regola con gli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia, un servizio di consulenza di concerto con i competenti uffici dell'Azienda Ospedaliera per l'intera durata della Gara, eventuale periodo di proroga compreso, sia nel periodo di avvio del servizio medesimo, sia nella fase di mantenimento. La finalità che deve essere perseguita è quella stabilire il piano del fabbisogno mensile e di fornire una valida informazione alle UU.OO. riguardo le caratteristiche funzionali del servizio stesso.

Quindi la ditta aggiudicataria è obbligata a garantire la presenza di personale qualificato presso le sedi dei laboratori interessati per almeno 40 ore l'anno per ogni singolo laboratorio al fine di garantire un continuo aggiornamento e formazione del personale addetto.

Dovrà, obbligatoriamente, essere esposto il protocollo operativo del servizio di consulenza, una copia dello stesso dovrà essere consegnata al Responsabile del procedimento o al Direttore dell'esecuzione.

Art. 10 (Riduzione od estensione del servizio)

Relativamente ai beni oggetto dell'Appalto, l'Amministrazione si riserva la facoltà nel corso del periodo contrattuale:

1. di estendere le forniture appaltate dandone preavviso all'Impresa aggiudicataria con almeno 20 giorni di anticipo;

2. di sospendere, ridurre o sopprimere le forniture appaltate, dandone preavviso all'Impresa aggiudicataria con almeno un mese di anticipo, per modifiche organizzative dell'Azienda dovute a norma di leggi, di regolamenti o disposizioni nazionali o regionali.

3. le estensioni e le riduzioni di cui sopra, se contenute entro il limite del 20% in più o in meno con riferimento all'importo complessivo della fornitura considerata, non daranno alcun diritto all'Impresa aggiudicataria di pretendere alcuno indennizzo o variazione dei prezzi unitari.

Art. 11 (Contestazioni, e controversie)

Abusi e deficienze dell'appaltatore:

Poiché la gestione contemplata nel presente Capitolato Speciale è da ritenersi di pubblica utilità, la Ditta aggiudicataria non può per nessuna ragione sospendere, effettuarla in maniera difforme da quanto stabilito o eseguirla in ritardo. Verificandosi abusi o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali, l'Azienda Ospedaliera ha facoltà di ordinare l'esecuzione d'ufficio (nei termini e modi che riterrà opportuno e a spese della Ditta) di quelle prestazioni necessarie per il regolare andamento del servizio e ciò qualora la Ditta, appositamente diffidata, non ottemperi agli obblighi assunti.

Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penalità che variano secondo quanto normato nel presente paragrafo, ferma restando la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Amministrazione.

Verificandosi due volte detti abusi o deficienze oggetto di contestazione scritta, il contratto potrà essere risolto unilateralmente dall'Azienda Ospedaliera con addebito dei danni conseguenti alla Ditta aggiudicataria.

Disdetta del contratto da parte della Ditta:

Qualora la Ditta dovesse disdire il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo e giusta causa, l'Azienda Ospedaliera, oltre alla richiesta di risarcimento dei danni, addebiterà alla Ditta inadempiente l'eventuale maggiore spesa derivante dall'assegnazione delle forniture ad altre Ditte e ciò fino alla scadenza naturale del contratto. La somma di cui sopra potrà essere trattenuta, in sede di liquidazione, dalle fatture in scadenza. L'Azienda Ospedaliera ha facoltà di esercitare i diritti indicati nel presente articolo senza aver prima intimato o costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali la Ditta aggiudicataria rinuncia con la stessa presentazione dell'offerta.

Il soggetto aggiudicatario incorre nelle penalità previste dal presente capitolato in caso di inadempienza, e per ritardo nelle prestazioni dovute.

Art. 12 (Controlli e Penalità)

L'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di effettuare i controlli che ritiene opportuni sia sulla fornitura ed utilizzo dei prodotti che sul servizio.

La consegna dei prodotti dovrà essere effettuata entro i termini indicati nella richiesta fattane da parte dalle UU.OO. interessate, nel caso di contratto di somministrazione; lo stesso termine decorrerà dalla data di ricevimento dell'ordinativo nei casi in cui la fornitura si esaurisca in un'unica soluzione.

Qualora la ditta aggiudicataria ritardasse la consegna o l'espletamento del servizio o dovesse rendere un servizio non conforme alle prescrizioni contrattuali, l'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di diffidare la controparte e di acquisire altrove beni o servizi, anche per qualità migliori ed a prezzo superiore a quello contrattuale, a tutte spese e danni della ditta aggiudicataria.

Oltre a ciò, saranno imposte le seguenti penalità per ciascuna giornata di ritardo nella consegna o nella rimozione della non conformità, salvo il risarcimento del maggiore danno eventuale:

- 1% dell'intero valore del bene o servizio dal 1° al 15° giorno;
- 1,5% valore del bene o servizio dal 1° al 30° giorno se il ritardo supera il 15° giorno;
- 2% valore del bene o servizio dal 1° al 45° giorno se il ritardo supera il 30° giorno.

In caso di reitero l'Azienda Ospedaliera potrà, senza che la ditta possa sollevare eccezione alcuna, rescindere il contratto incamerando, conseguentemente, il deposito cauzionale definitivo già prestato a garanzia del servizio, senza che la ditta possa pretendere risarcimento od indennità di sorta.

L'importo delle penali applicate potrà essere recuperato dalla stessa Azienda mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture in pagamento emesse dall'Impresa inadempiente, e ne sarà data comunicazione al fornitore con raccomandata con avviso di ricevimento. Si intende fatto salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 13 (prezzo, fatturazione, pagamenti)

Non si effettueranno pagamenti per interventi effettuati senza debita documentazione comprovante la natura e la tipologia dell'intervento stesso, sottoscritta dal responsabile dell'U.O. interessato o dall'Ufficio incaricato.

Le fatture dovranno essere inviate all'Azienda Ospedaliera per la registrazione e la successiva trasmissione alle UU.OO. all'uopo preposte che procederanno alla relativa liquidazione dopo avere verificato la corretta esecuzione delle forniture e del servizio.

I pagamenti avverranno conformemente a quanto stabilito con decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008 (G.U. del 14/03/2008 in vigore dal 29/03/2008), con il quale viene adottato il previsto regolamento disciplinante gli adempimenti cui sono tenute le Amministrazioni Pubbliche per effettuare i pagamenti superiori a € 10.000,00. I pagamenti avverranno in via ordinaria entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura fermo restando le procedure di pagamento introdotte da norme nazionali e/o regionali.

Non è prevista revisione dei prezzi

Art. 14 (Modalità e termini di pagamento)

Le fatture relative all'appalto dovranno essere intestate a:

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI "VILLA SOFIA – CERVELLO" 90146 PALERMO – VIALE STRASBURGO,233 – P. IVA 05841780827.

Il canone verrà corrisposto trimestralmente

Le fatture per la liquidabilità oltre a contenere i dati obbligatori per legge devono contenere le seguenti indicazioni:

- dati identificativi della deliberazione (numero e data);
- CIG attribuito;
- Essere corredate da copia delle bolle o report debitamente compilate e sottoscritte dalla ditta e dal responsabile addetto alle UU.OO. di competenza.

La data di arrivo della fattura è attestata dal timbro apposto dall'Ufficio Protocollo dell'Azienda Ospedaliera sede amministrativa di Viale Strasburgo, 233. Il pagamento sarà effettuato con versamento su c/c postale o bancario oppure con mandato di riscossione nominativo.

L'impresa aggiudicataria dovrà comunicare (in occasione dell'invio della fattura) la modalità di pagamento prescelta con lettera a firma del legale rappresentante.

All'Impresa aggiudicataria verranno corrisposti i prezzi stabiliti in sede di gara.

Le forniture sono finanziate accedendo ai fondi disponibili presso l'apposito conto economico del bilancio di competenza dell'Azienda Ospedaliera.

Il pagamento della fornitura verrà effettuato a mezzo mandato entro 90 giorni dalla data di ricezione della fattura, a norma dell'art.57 della legge regionale 18.4.1981, n°69.

Il termine di pagamento resterà interrotto qualora l'Azienda Ospedaliera chieda chiarimenti.

Per individuare la data di pagamento, si fa riferimento a quella di consegna al Tesoriere dell'Azienda Ospedaliera del relativo mandato (Banca UNICREDIT Banco di Sicilia – Piazza Don Bosco,5 – 90143 Palermo) .

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi o vantare il pagamento di interessi moratori.

Art. 15 (Incedibilità dei crediti)

Il soggetto aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente capitolato, si obbliga a non cedere a terzi i crediti derivanti dal presente appalto, senza la preventiva autorizzazione dell'Azienda Ospedaliera.

La cessione del credito, senza la preventiva approvazione dell'Azienda, rende inefficace il contratto di cessione nei confronti della medesima.

Le cessioni di crediti vantati nei confronti dell'Azienda a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dall'Impresa aggiudicataria a favore di banche e di intermediari finanziari, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Azienda debitrice.

La cessione del credito del corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile all'Azienda, qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla predetta notifica.

L'Azienda Ospedaliera, al momento della stipula del contratto o contestualmente, può preventivamente riconoscere la cessione da parte dell'Impresa aggiudicataria di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso, l'Azienda ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto. In caso di cessione del corrispettivo d'appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 16 (Cauzione definitiva)

La cauzione definitiva sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che l'Azienda Ospedaliera avesse eventualmente corrisposto senza titolo nel corso dell'appalto.

E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione qualora la cauzione risultasse insufficiente.

Il deposito cauzionale definitivo, che sarà infruttifero, è fissato nella misura di cui al primo comma dell'art. 113 del Codice degli Appalti.

Art. 17 (Periodo di validità della cauzione definitiva)

La cauzione definitiva, in qualunque forma prestata, deve coprire l'intero periodo di validità del contratto.

Lo svincolo di detta cauzione sarà disposto dal Responsabile del procedimento, accertata la completa e regolare esecuzione dell'appalto, nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile.

Art. 18 (Modalità di costituzione della cauzione definitiva)

La cauzione definitiva, deve essere prestata in uno dei modi previsti dall'art. 113 del Codice degli Appalti:

- a) con reale e valida cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito;
- b) con fideiussione bancaria rilasciata da Aziende di Credito di cui al D.lgs 1° settembre 1993, n° 38 5 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) con polizza assicurativa rilasciata da Imprese di Assicurazioni debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1939 n. 449 e successive modificazioni.

Art. 19 (Clausola espressa)

Qualora la cauzione definitiva sia prestata in uno dei modi di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 47, la fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono, altresì, espressamente prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta".

Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell'Azienda Ospedaliera, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

Le parti, inoltre, in deroga al disposto in cui all'articolo 1944, comma 2, c.c., non possono convenire l'obbligo della preventiva escussione del debitore principale.

Ove la cauzione definitiva sia resa mediante fideiussione bancaria od assicurativa, la stessa dovrà contenere esplicita rinuncia ad avvalersi del disposto del 1° comma dell'art. 1957 C.C.

Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente contratto.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

La garanzia opera, rispettivamente, nei confronti della Azienda a far data dal sorgere del vincolo contrattuale.

La garanzia opera per tutta la durata dell'atto pattizio e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti da esso; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali pretese vantate dall'Azienda Ospedaliera verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata.

CAPO 6 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 20 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro)

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, eventualmente occupati nelle attività contrattuali in appalto, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione e dai singoli Ordinativi di Fornitura le norme regolamentari di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti degli stessi dipendenti, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà alla ditta ed anche all'Ispettorato suddetto, se del caso, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento della fornitura, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento alla ditta delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quanto dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, la ditta non potrà opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.

E' fatto salvo, in ogni caso, il ricorso alle altre tipologie di personale consentite dalla normativa vigente. Anche in tale eventualità l'Impresa aggiudicataria è tenuta a riconoscere a tali maestranze il trattamento derivante dal diritto positivo.

Art. 21 (Difficoltà operative)

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda Ospedaliera da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Le attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici di competenza dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati. Peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale delle stesse e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze lavorative, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività in atto.

Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Azienda.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato che potrà accedere agli uffici, nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.

Dovrà, comunque, garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

E' tenuto, altresì, a manlevare l'Azienda Ospedaliera dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione, diretta ed indiretta, delle obbligazioni della presente Convenzione, nonché in relazione a danni accidentali causati da terzi e/o da eventi naturali (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, terremoto, fulmini, eruzioni vulcaniche);

Per la disciplina del subappalto si applicano le disposizioni richiamate dall'articolo 118 del Decreto legislativo n. 163 dell'11 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO 7 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 22 (Inadempienze)

In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, che non comporti per la loro gravità l'immediata risoluzione del contratto, l'Azienda Ospedaliera contesta mediante lettera raccomandata A.R. le inadempienze riscontrate e assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e memorie scritte.

Trascorso tale termine, l'eventuale penale sarà applicata sulla base di formale provvedimento dell'organo deliberante dell'Azienda Ospedaliera.

In tale provvedimento si darà contezza delle eventuali giustificazioni, prodotte dal soggetto aggiudicatario, e delle ragioni per le quali l'Azienda Ospedaliera ritiene di disattenderle.

Art. 23 (Clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.)

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con provvedimento motivato del Direttore Generale - o in sua assenza dall'organo vicario - e previa comunicazione del procedimento stesso:

- a) qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate con le modalità di cui all'art. 61 che precede, numero due penalità;
- b) in caso di cessione a terzi dei crediti derivanti al soggetto aggiudicatario dal presente appalto in violazione al disposto di cui all'art. 57;
- c) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- d) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- e) in caso di cessazione dell'attività, in caso di cessione del contratto non conseguente alla cessione dell'azienda o del ramo di attività;
- k) in caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
- l) per la soppressione o il diverso assetto organizzativo dei servizi utilizzatori per effetto di disposizioni legislative e regolamentari;
- m) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
- n) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- o) qualora si verifichi anche un solo episodio di frode o grave negligenza nell'esecuzione del contratto, salvo l'esercizio di ogni azione di responsabilità civile e penale;
- p) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Azienda, ai sensi del precedente articolo 61.

Nei casi previsti alle precedenti lettere a) b) e c) il soggetto aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, ove esistente, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, che l'Azienda Ospedaliera dovesse sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell'affidamento della fornitura ad altra ditta.

Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi, la risoluzione si verifica di diritto quando l'Azienda Ospedaliera, concluso il relativo procedimento, deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario.

I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, saranno trattenuti sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva ove esistente.

Nel caso d'incameramento totale o parziale della cauzione, la ditta affidataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Art. 24 (Recesso)

In caso di inadempimento del Fornitore, anche ad uno solo degli obblighi assunti con la convenzione, l'Azienda Ospedaliera, mediante inoltro di lettera raccomandata A/R, assegnerà al Fornitore, ex art. 1454 c.c., un termine non inferiore a 5 giorni dalla ricezione della comunicazione per porre fine all'inadempimento. Decorso inutilmente il predetto termine, la Convenzione si intenderà risolta. L'amministrazione contraente ha la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

L'Azienda Ospedaliera può recedere unilateralmente, in ogni caso, dal contratto oggetto del presente capitolato:

- (a) in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del C.C. e per qualsiasi motivo;
- (b) Per motivi di pubblico interesse;
- (c) In caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- (d) In caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- (e) Nei casi di cessione o di subappalto concessi in dispregio a quanto disposto precedentemente;
- (f) Nei casi di morte del titolare della ditta aggiudicataria, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
- (g) In caso di morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo, o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e L'Azienda U.S.L. non ritenga di continuare il rapporto contrattuali con gli altri soci;
- (h) Nel caso in cui la prestazione sia stata effettuata in violazione dei termini previsti negli atti contrattuali;
- (i) Per giusta causa;

(j) Per mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;

(k) Per reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

(a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

(b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti dal Bando di gara dal Disciplinare di gara relativi alla procedura ad evidenza pubblica, attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

(c) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

(d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione e/o ogni singolo Contratto di fornitura.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alle Amministrazioni o Enti Contraenti e/o alla Consip S.p.A..

In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

Art. 25 (Acquisti sul libero mercato)

Nel caso di inadempienza o di impossibilità assoluta del fornitore a provvedere entro i termini indicati nell'articolo precedente alla fornitura, anche solo parziale, della merce ordinata, l'Azienda Ospedaliera ha facoltà di procedere all'acquisto, sul libero mercato, di particolari partite di beni di cui al presente capitolato, ove questi non siano nella tempestiva disponibilità del soggetto aggiudicatario.

L'eventuale maggior onere da ciò derivante è a carico del soggetto aggiudicatario.

Resta ferma in ogni caso la risarcibilità di ogni ulteriore danno subito dall'Amministrazione.

CAPO 8 - NORME FINALI

Art. 26 (Impegno alla riservatezza)

L'Azienda Ospedaliera, nei limiti consentiti dalle norme che disciplinano la trasparenza amministrativa e il diritto d'accesso, si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal soggetto candidato.

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda Ospedaliera ha la facoltà di dichiarare risolta di diritto la presente Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare.

Il Fornitore potrà citare i termini essenziali della presente Convenzione, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del fornitore stessa a gare e appalti.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di Riservatezza.

Marzo 2013

IL Responsabile della U.O.C. Servizio Tecnico
Ing. Calogero Ciancimino